

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE NOVEMBRE 2020, N. , RECANTE ULTERIORI MISURE  
URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SOSTEGNO AI  
LAVORATORI E ALLE IMPRESE E GIUSTIZIA, CONNESSE  
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**RELAZIONE**

**Art. 1**

***(Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali).***

La disposizione in esame:

a) al comma 1, sostituisce l'elenco richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale;

b) al comma 2, agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti) e 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina), con domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della salute emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 (c.d. zone arancioni e rosse) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, riconosce una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, aumentando di un ulteriore 50% la quota indicata nell'allegato 1 al citato decreto-legge n. 137 del 2020.

c) i commi 4 e 5 della disposizione in esame riconoscono un contributo a fondo perduto agli operatori con sede nei centri commerciali, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020.

**Art. 2**

***(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)***

La disposizione in esame, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:

- hanno la partita IVA attiva;
- dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 richiamato dalla disposizione in esame;

- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nel citato Allegato 2.

### **Art. 3** ***(Controlli antimafia)***

La disposizione in esame prevede che le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

### **Art. 4** ***(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)***

L'articolo in esame è finalizzato a riconoscere il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 137 del 2020 alle imprese - dei settori maggiormente interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19" con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 - operanti nelle zone che si collocano in uno "scenario di tipo 4" (c.d. "zone rosse") nonché alle Agenzie di viaggio e dei Tour operator.

Il credito d'imposta è commisurato ai canoni versati in relazione alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020 e - tenuto conto del rinvio alla misura di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 137 del 2020 - spetta a tutte le imprese indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d'imposta precedente e alle condizioni, in quanto compatibili, previste dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta fermo che, relativamente al canone di dicembre 2020, il credito spetta anche se il relativo versamento è effettuato nell'anno 2021.

### **Art. 5** ***(Cancellazione della seconda rata IMU)***

L'articolo estende il perimetro di applicazione dell'esenzione dal versamento della seconda rata dell'IMU da versare entro il 16 dicembre 2020 ad ulteriori attività che si aggiungono a quelle individuate dall'art. 78 del D.L. n. 104 del 2020 e dall'art. 9 del D.L. n. 137 del 2020 in considerazione di quanto contenuto nel D.P.C.M. 3 novembre 2020, in ragione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'esenzione concerne gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e che sono ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio

alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

L'abolizione è concessa ai soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficate, esercitate nei medesimi immobili.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione della norma in esame è stabilito che il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020 è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020 e conseguentemente si dispone lo slittamento dei termini per l'adozione dei decreti di ristoro di cui all'art. 78 del D.L. n. 104 del 2020 e all'art. 9 del D.L. n. 137 del 2020.

#### **Art. 6**

***(Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)***

La proposta è intesa a estendere ai soggetti ISA, operanti nei settori economici individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e nell'allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98.

La stessa previsione si applica ai soggetti che esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (così dette "zone arancioni").

#### **Art. 7**

***(Sospensione dei versamenti a favore dei soggetti che operano nelle zone rosse)***

La disposizione, al fine di sostenere i soggetti particolarmente colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 a favore dei soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, concernenti l'intero territorio nazionale, dei soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette "zone arancioni" e "zone rosse", nonché degli soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto, ovvero esercitano attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse".

In particolare, sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle addizionali regionali e comunali e quelli relativi all'IVA.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

## **Art. 8**

### ***(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)***

La disposizione di cui al comma 1, rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni e rosse).

I commi da 2 a 4 dispongono che agli oneri derivanti dalla estensione dei benefici di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13 e 14 conseguenti alla eventuale adozione di eventuali ulteriori ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, si farà fronte nei limiti di un fondo istituito nello stato di previsione del MEF con dotazione di 340 mln per l'anno 2020 e 70 mln € per l'anno 2021. Le risorse che al termine dell'esercizio finanziario 2020 non fossero state utilizzate sono conservate in conto residui per essere utilizzate nei successivi esercizi per le medesime finalità.

La disposizione di cui al comma 5 prevede che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020, fissando il limite di spesa di 50 milioni per l'anno 2020. Il comma 6 stabilisce che disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

## **Art. 9**

### ***(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)***

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Tale riconoscimento tiene conto sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90% del budget, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90% e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

## **Art. 10**

### ***(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)***

A seguito dell'evolversi della situazione emergenziale in atto, la presente disposizione è volta a rafforzare i presidi già apprestati dall'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 19, commi da 1 a 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che oggi già possono valutarsi non adeguati ad affrontare efficacemente la situazione in molti nosocomi sul territorio nazionale e a supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Mentre infatti in occasione della prima fase il contagio poteva circoscriversi in ambiti territoriali in qualche modo definiti soprattutto al nord, l'attuale scenario è caratterizzato da una diffusione più generale del virus al nord, al centro al sud d'Italia e nelle isole. Si tratta di affrontare una situazione assolutamente straordinaria, non codificata, senza precedenti e in costante evoluzione che, tenuta anche presente la ristrettissima tempistica a disposizione, già con il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha richiesto il ricorso a istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità [ancorché in linea con i principi generali dell'ordinamento], in questa disposizione integralmente confermati. Dunque, per le medesime finalità di cui al citato articolo 7 e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure, di trattamento giuridico ed economico, si intende rafforzare gli strumenti che hanno consentito e che vieppiù consentiranno alla Difesa e alle Forze armate di fornire risposte adeguate, tempestive, flessibili e coerenti con l'ormai assodata necessità di dislocare e (eventualmente all'insegna della massima flessibilità d'impiego garantita dal personale militare) ri-dislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà situati sull'intero territorio nazionale anche in vista delle delicate attività volte alla somministrazione del vaccino contro il virus SARS-COV 2 non appena disponibile. Per questo, risulta essenziale, nella medesima logica di eccezionalità che connota il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l'articolo 19 del decreto-legge n. 34 del 2020, incrementare il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 100 unità, di cui 30 medici (14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare) e 70 infermieri (30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare). Quanto sopra, secondo le medesime forme di arruolamento, a tempo determinato con ferma della durata di un anno. A tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente.

Il comma 4 dispone che al personale medico si applica quanto previsto dall'articolo 19, comma 3-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale disposizione prevede che i medici militari arruolati in via eccezionale, iscritti all'ultimo e al penultimo anno dei corsi di specializzazione universitaria restino iscritti alla scuola, con sospensione del trattamento economico dal contratto di formazione medico-specialistica. Il periodo di attività è, inoltre, riconosciuto ai fini del ciclo di studi che consente il conseguimento del diploma di specializzazione. Si prevede, inoltre, che le Università assicurino il recupero del complesso delle attività formative necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi previsti.

Il comma 5 riporta una modifica all'articolo 2197-*ter*.1 del Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, consente di allargare il bacino di candidati che possono accedere al concorso straordinario per il ruolo marescialli, con una apertura a favore delle professioni sanitarie previste dall'articolo 212, comma 1, del COM, recante "*Requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*" – [1. Il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43.]; disposizione, quest'ultima, in linea anche con il D.M. 19 febbraio 2009, recante "*Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*", dove sono elencate le classi di laurea in professioni sanitarie (da L/SNT1 a L/SNT4). Ciò consentirebbe, pertanto, di non limitare la partecipazione al concorso ai soli sergenti e volontari in servizio permanente col diploma di laurea in scienze infermieristiche (come prevede la disposizione vigente), ma di consentire la partecipazione anche a coloro che sono in possesso del titolo di studio e della relativa abilitazione come, per esempio, di:

igienista dentale, fisioterapista, tecnico di laboratorio biometrico, tecnico ortopedico, ostetrico, tecnico di radiologia medica.

Il comma 6 riporta la quantificazione degli oneri per l'arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari e la copertura finanziaria.

#### **Art. 11**

***(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive).***

La disposizione prevede che la sospensione dei versamenti dei contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 137, del 2020 si applica anche in favore dei datori di lavoro privati per i settori di attività economica di cui all'allegato 1 al presente decreto su tutto il territorio nazionale. Viene precisato, che tale estensione non si applica relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

Inoltre, si prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privato che abbiano unità produttive od operative nelle cosiddette "zone rosse" operanti nei settori economici di cui all'allegato 2 al presente decreto.

I contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

#### **Art. 12**

***(Misure in materia di integrazione salariale)***

La disposizione prevede:

- la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020;

- la concessione dei trattamenti salariali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 137, del 2020 (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto;

- le misure finanziarie per fare fronte alle predette innovazioni.

#### **Art. 13**

***(Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado)***

Limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 (cd zone rosse), nelle quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza con attivazione di quella a distanza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Nel periodo di astensione dal lavoro, la norma in esame dispone la concessione di un congedo straordinario pari al 50% della retribuzione. Inoltre, tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio sopra citato si applica ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

#### **Art. 14**

##### ***(Bonus baby-sitting regioni zone rosse)***

A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 (cd zone rosse) nelle quali sia stata disposta sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza con attivazione di quella a distanza nelle scuole secondarie di primo grado, si prevede a favore dei genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la fruizione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del beneficio in parola è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus è concesso, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari; il bonus non è riconosciuto per prestazioni rese da familiari.

#### **Art. 15**

##### ***(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)***

Le misure restrittive adottate dall'autorità governativa per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica hanno generato l'impossibilità per gli enti del Terzo settore di ricorrere alle forme di autofinanziamento (attività di raccolta fondi; somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati o in occasione di feste, ricorrenze e celebrazioni; servizi resi nei confronti dei propri associati, ecc.). Per ristorare tali enti del minor flusso finanziario in entrata si prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 70 milioni di euro, da utilizzare per l'erogazione di contributi a favore degli enti richiedenti.

L'individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di assicurare un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Tale contributo non è cumulabile con il contributo a fondo perduto e le misure di sostegno a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche introdotti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.

#### **Art. 16**

##### ***(Rifinanziamento Caf)***

Con l'articolo 16 si provvede ad autorizzare la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire all'INPS, al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni agevolate di ricevere l'assistenza dei Centri di assistenza fiscale CAF nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai medesimi centri di assistenza fiscale.

#### **Art. 17**

***(Modifica Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)***

La presente disposizione è intesa ad assicurare il puntuale allineamento del quadro normativo nazionale alla previsione contenuta nell'art. 2 della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 il quale dispone: "All'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/1833, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 20 novembre 2021. Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, nella misura in cui riguardano l'agente biologico SARS-CoV-2, entro il 24 novembre 2020.»".

Gli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, che hanno recepito gli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, paiono meritevoli di un aggiornamento contenutistico in grado di assicurare una più puntuale corrispondenza della vigente disciplina nazionale alla disciplina sovranazionale.

#### **Art. 18**

***(Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)***

In relazione alle esigenze rappresentate dal Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa, con riguardo ai flussi migratori ed alle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da Covid 19, al comma 1 lettera a) è stata prevista la definizione agevolata per i versamenti tributari e contributivi ancora dovuti dai contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. In particolare viene previsto che i versamenti dovuti entro il 21 dicembre 2020, ovvero scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto ad eccezione degli importi dovuti a titolo di Iva che dovranno essere versati per l'intero importo. La lettera b) stabilisce che, per i soggetti che svolgono attività economica, l'agevolazione in esame si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento unionale in materia di "aiuti *de minimis*". I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono comunicarlo all'Agenzia delle entrate con le modalità che saranno stabilite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia da emanarsi entro venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente decreto-legge.

#### **Art. 19**

***(Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL)***

La disposizione prevede la proroga degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

#### **Art 20**

***(Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19)***

La norma in esame consente ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi - Forma.Temp e FSBA- di utilizzare le somme stanziare dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge del 13 ottobre 2020, n. 12, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario effettuate fino alla data del 12 luglio 2020.

In tal modo, si supera la necessità di ulteriori previsioni di spesa a carico del bilancio dello Stato.

**Art. 21**

***(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)***

La disposizione in esame estende anche al mese di dicembre 2020 il beneficio dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali agli stessi soggetti interessati dall'esonero di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

**Art. 22**

***(Quarta gamma)***

La disposizione in oggetto è finalizzata a sostituire l'articolo 58-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevedeva l'istituzione di un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con una dotazione finanziaria stabilita nel limite di 20 milioni di euro nell'anno 2020.

Il sostegno alle organizzazioni dei produttori di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, - come disciplinati dalla legge 13 maggio 2011, n. 77 - e di prima gamma evoluta, si rende necessario a seguito della crisi di mercato dovuta allo stato emergenziale determinato dal virus Covid-19 e specialmente, per le difficoltà di accesso ai canali dell'Ho.re.ca che orientano in larga parte la previsione dell'offerta,

Pertanto, stanti le predette difficoltà economiche e di mercato attraversate dal settore dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, si ritiene utile modificare la finalizzazione delle risorse, originariamente destinate allo sviluppo della promozione, prevedendo la concessione di un contributo alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni volto al ristoro delle perdite di fatturato registrate nel periodo marzo-luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il contributo è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Lo stanziamento complessivo della misura è stabilito nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Nel caso di superamento del predetto limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

**Art. 23**

***(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)***

Le disposizioni proposte integrano il quadro di misure necessarie e urgenti adottate in materia di giustizia per fronteggiare l'emergenza determinata dal diffondersi dell'epidemia Covid-19, di fine di diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie e di consentire lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel grado di appello, notoriamente il più critico per l'accumulo di arretrato, nonostante le limitazioni e le cautele imposte dalla normativa primaria e secondaria per impedire il contagio, riducendo i contatti personali ed evitando gli affollamenti o, comunque, la compresenza per lungo tempo delle persone nelle aule di udienza.

L'articolo in commento introduce, anche per il giudizio d'appello, un meccanismo analogo a quello già sperimentato con successo per il giudizio innanzi alla Corte di cassazione, prevedendo la "cartolarizzazione" dell'udienza di decisione degli appelli, eccezion fatta per le udienze nelle quali sia necessario procedere a rinnovazione del dibattimento. È comunque salvaguardato il diritto delle parti (sia le parti private, sia il pubblico ministero) di ottenere, a semplice richiesta, la discussione orale, così come il diritto dell'imputato di presenziare personalmente all'udienza, qualora lo richieda.

E' previsto l'uso delle tecnologie informatiche di trasmissione già a disposizione degli uffici giudiziari.

**Art. 24**

***(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)***

L'articolo in commento mira a salvaguardare l'accertamento processuale e le esigenze poste alla base delle misure di custodia cautelare applicate agli imputati contro il rischio di estinzione del reato di prescrizione o, rispettivamente, di decorso dei termini massimi di custodia cautelare per il caso in cui il giudizio subisca una battuta d'arresto, nello svolgimento dell'attività istruttoria, per l'impossibilità di acquisire una prova cui debba partecipare una persona (testimone, consulente tecnico, perito o imputato in procedimento connesso) la cui assenza sia giustificata dalle restrizioni agli spostamenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute.

Fermo restando, quindi, che l'obbligo per la persona citata di comparire in udienza giustifica il suo spostamento quando la normativa emergenziale lo consente solo per ragioni di lavoro o di necessità, con la disposizione in esame si intende ovviare ai casi in cui la persona sia di fatto impedita a raggiungere l'ufficio giudiziario per ragioni oggettive, derivanti dalle restrizioni ai movimenti imposte dalla normativa primaria o secondaria in vigore, a causa della sottoposizione all'obbligo di permanenza domiciliare o alla sottoposizione a isolamento fiduciario.

Il meccanismo di sospensione del corso della prescrizione e dei termini custodiali è mutuato dalla disciplina già dettata nel codice penale e nel codice di procedura penale per il caso di impedimento del difensore o dell'imputato (articoli 159 c.p. e 304 c.p.p.), mantenendo – a garanzia della ragionevole durata del processo e della protrazione della custodia cautelare – i limiti comunque imposti, dalle citate disposizioni, al rinvio delle udienze e alla durata complessiva della custodia cautelare.

Analogo meccanismo sospensivo dei termini è esteso ai termini previsti per la decisione del giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati, di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, considerato che a detto procedimento è già previsto che si applichino le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, in quanto compatibili.

## Art. 25

### *(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)*

La prevista modifica dell'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è diretta a sopprimere, nel comma predetto, le parole “programmati sino al 30 settembre 2020”, al fine di rendere possibile, in considerazione dell'andamento dell'emergenza sanitaria, lo svolgimento con modalità da remoto delle prove orali delle procedure relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019.

A séguito della modifica, il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

Rimane fermo anche il successivo comma 4 dell'articolo 254, a norma del quale “Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame”.

I commi da 2 a 5 rispondono alla necessaria esigenza di estendere anche agli ordini professionali vigilati da Ministeri diversi da quello della giustizia le procedure già previste dall'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Essa costituisce, infatti, un imprescindibile strumento per assicurare che gli iscritti agli ordini professionali possano esercitare il proprio diritto all'elezione dei rappresentanti – territoriali e nazionali – anche attraverso strumenti telematici, al fine di assicurare la suprema esigenza di tutela della salute. Parimenti, si ritiene necessario specificare – a contrario – che i regolamenti attuativi della disposizione necessitano dell'approvazione del Ministero vigilante esclusivamente nel caso in cui detta approvazione sia esplicitamente prevista dalle norme istitutive dei singoli ordini.

Da ultimo, ed al fine di completare l'intervento normativo, si specifica che i regolamenti degli ordini devono altresì definire, secondo le medesime modalità telematiche, le procedure di insediamento degli organi territoriali.

A dette esigenze rispondono i commi 2 e 3.

Il comma 4 interviene in materia di rinnovo degli Ordini e dei Collegi professionali che siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge, riconoscendo la facoltà di differire la data di celebrazione delle relative elezioni in modo da consentire l'adozione della modalità telematica di cui al comma 2.

Il comma 5 dispone, in via eccezionale, che – sino all'insediamento degli organi secondo le modalità di cui al presente articolo – sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai Collegi e dagli

Ordini professionali che, in ragione della crisi pandemica, non hanno potuto procedere ai rispettivi rinnovi.

**Art. 26**  
***(Differimento entrata in vigore class-action)***

L'articolo che precede differisce al 19 maggio 2021 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, attualmente prevista per il 19 novembre 2020. Più nel dettaglio la disposizione in esame modifica l'articolo 7, comma 1 della legge n. 31 del 2019, il quale attualmente prevede che al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva previste dalla legge n. 31 entrano in vigore decorsi diciannove mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. Il testo originario della legge 31/19 prevedeva per l'entrata in vigore della legge un differimento di 12 mesi, poi prorogato a 19 mesi ad opera dell'art. 8, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8. Si ricorda che la legge n. 31 del 2019 riforma l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). L'esigenza di una nuova proroga (sostituendo l'attuale termine di 19 mesi con il nuovo di venticinque), determinata essenzialmente da ragioni tecniche, stante l'opportunità di operare le necessarie verifiche dei sistemi prima dell'avvio del nuovo strumento che prevede un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura, è ulteriormente suggerita dalla peculiare situazione contingente legata all'emergenza epidemiologica in corso, che sconsiglia l'introduzione immediata della nuova disciplina, radicalmente innovativa.

**Art. 27**  
***(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)***

La disposizione di cui al comma 1 amplia il periodo temporale (dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ora posticipato al 31 gennaio 2021) entro il quale può essere utilizzato il Fondo istituito dall'art. 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale a seguito dell'emergenza COVID-19, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio e per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di tutela per pendolari di trasporto ferroviario e TPL di cui al successivo art. 215 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Con il comma 2, la dotazione del fondo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture previsto dall'articolo 200 del decreto-legge n. 34, del 2020, per sostenere il trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e incrementato di 300 milioni di euro da utilizzare sia per le finalità ivi previste (compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri conseguente alla pandemia in atto) per l'anno 2021, sia, sempre per il 2021, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di TPL, destinato anche a studenti, per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti alla attuazione di misure di contenimento, laddove tali servizi nel periodo antecedente alla pandemia in corso avevano avuto un riempimento superiore al 50% della capacità. Il comma 3, rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2, nonché per le residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle

infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

**Art. 28**  
***(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)***

Il comma 1 della norma in commento, analogamente a quanto previsto per la verifica dei requisiti dell'indennità di giugno 2020 dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, consente alla Società Sport e Salute s.p.a. di utilizzare, anche per l'indennità di novembre 2020, il medesimo criterio interpretativo per i soggetti cui non è stato possibile rinnovare il contratto a causa dell'emergenza epidemiologica. Anche ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di accesso alla misura di cui all'art. 17, commi da 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, pertanto, sono da considerarsi cessati, a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria, tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

La norma di cui al comma 2 si rende necessaria per autorizzare Sport e Salute s.p.a. a utilizzare i residui dei precedenti trasferimenti di risorse rimaste inutilizzate per l'erogazione delle indennità di novembre 2020.

**Art. 29**  
***(Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)***

Il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 218-bis autorizza in favore di associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Successivamente, è stato istituito un ulteriore fondo per i medesimi beneficiari, ovvero, l'art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, che sempre al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Le due dotazioni provvedono ad erogare risorse ai medesimi beneficiari e per le medesime finalità, ma la previsione da fonti normative diverse causa la duplicazione delle procedure ed incide negativamente sulla tempestività con cui si intende rispondere alle urgenti necessità dei destinatari.

La disposizione in esame si rende pertanto necessaria affinché le risorse previste dall'art. 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a € 30 milioni siano portate ad incremento delle risorse di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pari a € 50 milioni, in modo da essere destinate unitariamente al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'intervento normativo, inoltre, permettendo di procedere all'emanazione di un unico atto dell'autorità governativa delegata in materia di sport per delineare i criteri di ripartizione delle risorse, essendo la finalizzazione delle stesse già definita per norma, assicura una più tempestiva e lineare gestione dei procedimenti, una maggiore efficienza dal punto di vista amministrativo-contabile, grazie alla confluenza delle risorse in un unico capitolo di bilancio, nonché una semplificazione delle modalità di accesso per i potenziali destinatari delle misure di sostegno.

### **Art. 30**

#### ***(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19)***

La disposizione in esame è finalizzata a rendere pubblici i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministero della salute 30 aprile 2020.

In particolare, riprendendo alcune previsioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, viene previsto che il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito altresì il Comitato tecnico scientifico, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.

Viene, infine, stabilito che i verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute e che i dati sulla base dei quali è data adottata l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020 sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

### **Art. 31**

#### ***(Copertura finanziaria)***

La disposizione individua le coperture finanziarie del provvedimento.

### **Art. 32**

#### ***(Entrata in vigore)***

La disposizione prevede che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana